

# LA REPUBBLICA

Dell'1 settembre 2011

Il caso

## Sanità, il governatore si tira fuori "Sui manager decide Russo"

«SUI manager decide Massimo Russo». A mettere la parola fine alla vicenda dei direttori generali che hanno sfornato il budget assegnato dalla Regione è il governatore Raffaele Lombardo, che ieri ha ribadito di rimettersi alle decisioni dell'assessore alla Sanità: «Io e Russo abbiamo incontrato alcuni dirigenti generali che hanno sostenuto le loro tesi e che hanno reso il tutto in delle memorie che hanno consegnato. L'assessorato proporrà delle conclusioni che io accetterò tout court, perché se c'è un rapporto di fiducia nei confronti degli assessori, e di Russo in maniera particolare, non potrò far altro che recepire il risultato di questa valutazione», ha sottolineato il governatore, smentendo i boatos di divergenze di vedute tra lui e Russo sulla vicenda. La decisione sui manager delle quattro Asp che non hanno conseguito gli obiettivi di bilancio (Messina, Catania, Agrigento e Siracusa), è attesa nel fine settimana. Su almeno tre delle quattro aziende coi conti in disordine si allunga l'ombra del commissariamento.

*g.sp.*

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# GIORNALE DI SICILIA

Dell'1 settembre 2011

**CIVICO.** Si dedicheranno esclusivamente alle attività della centrale operativa



**SERVIZIO 118  
PASSANO  
A TEMPO PIENO  
11 RIANIMATORI**

●●● Undici anestesisti rianimatori dell'ospedale Civico (nella foto Petyx) vanno in servizio a tempo pieno nelle ambulanze del 118 che coprono il territorio di Palermo e Trapani, 2 milioni di abitanti. Il loro lavoro, finora prestato oltre l'orario di servizio, sarà esclusivamente dedicato alle attività della centrale operativa. Per il commissario straordinario del Civico Carmelo Pullara e per il direttore del servizio Gae-

tano Marchese, «è un innalzamento dell'efficienza del 118 con medici dedicati e specializzati». Tre sedi del 118 con rianimatore operano in provincia di Palermo, tre in provincia di Trapani, tre a Lampedusa e una elibase è presente all'ospedale Cervello. La nuova organizzazione degli anestesisti deriva dalla maggiore disponibilità di specialisti in seguito al trasferimento all'Ismett della Cardiocirurgia del Civico.

# LA SICILIA

Dell'1 settembre 2011

## **AZIENDA «CIVICO».** Riorganizzata la rete, assegnati undici rianimatori specializzati **Sala operativa del 118, si cambia**

Cambia l'organizzazione della centrale operativa del 118 del bacino Palermo-Trapani che ha sede all'Ospedale Civico. Undici rianimatori dell'Azienda Civico sono stati assegnati alla centrale, e si «muoveranno» in tutte le dieci postazioni con rianimatori comprese nel territorio tra Palermo e Trapani. La nuova pianificazione è stata presentata ieri mattina.

Il loro lavoro, finora prestato in aggiunta al turno ordinario, oltre l'orario di servizio, sarà quindi esclusivamente dedicato alle attività della centrale operativa, diretta dal dottore Gaetano Marchese, attività che si estendono su una su-

perficie di 7.500 chilometri quadrati, comprese le 7 isole «coperte» dagli interventi del 118, per una densità di popolazione che, nel periodo estivo, tra Palermo e Trapani, è di 2 milioni di abitanti.

Tre sedi del 118 con la presenza del rianimatore si trovano in provincia di Palermo, 3 nella provincia di Trapani, tre a Lampedusa, 1 elibase all'Ospedale Cervello.

La nuova organizzazione, che migliora il modello della gestione delle risorse umane dell'Azienda Civico, è anche conseguenza della maggiore disponibilità di anestesisti-rianimatori dopo il trasferimento dell'attività della Cardiochirurgia

adulti all' Ismett.

Secondo il commissario straordinario, Carmelo Pullara «l'Arnas Civico, in quanto Azienda di riferimento nazionale e sede di centrale operativa del 118, così come richiesto dall'assessore regionale alla Salute, Massimo Russo, ha ritenuto di garantire un innalzamento dell'efficienza del servizio del 118, assicurando 'medici dedicati', altamente specializzati e formati con l'esperienza sul campo maturata negli anni, e ritenendo che, il loro supporto, sia un grande risultato al quale si è giunti anche attraverso un percorso concordato con le organizzazioni sindacali».



**OPERATORI DEL 118**

**Cassazione.** Risarcimento per 800 borsisti

## Medici ex specializzandi, prescrizione lunga

**Alessandro Galimberti**  
MILANO

Nuova vittoria "di classe" per i medici ex specializzandi del periodo 1983-1991. La Terza sezione della Corte di Cassazione con la sentenza 17350/11 depositata il 18 agosto, ha rimesso nei termini 800 (oggi affermati) professionisti, riconoscendo loro il diritto al pagamento degli anni di borse di studio anteriori al 1991. Il quantum sarà determinato dalla Corte d'appello, ma complessivamente ai medici assistiti dall'Associazione Consulcesi Health andranno non meno di 100 milioni di euro.

I giudici di ultima istanza, del tutto in linea con le decisioni più recenti (si veda Il Sole 24 Ore del 18 maggio scorso), hanno ribadito che la prescrizione per questo tipo di rapporti è decennale, e che decorre dal definitivo recepimento delle direttive comunitarie (per l'Italia, dal 27 ottobre 1999) per troppo tempo invece - oltre 20 anni - ignorate dal legislatore nazionale.

La sentenza 17350, oltre a rimettere ordine cronologico e logico alle direttive Ue, alle sentenze della Corte continentale e della Cassazione stessa, in aggiunta agli interventi legislativi nazionali, risolve una serie di zone d'ombra che ancora gravavano sui diritti degli ex specializzandi. In particolare, i giudici della Terza hanno statuito che in caso di una direttiva comunitaria «chiara» ma non *self-executing* (e che quindi necessita di una legge di recepimento), l'inerzia dello Stato fa sorgere il diritto al risarcimento, che è permanente e la cui prescrizione inizia a decorrere solo dal giorno in cui viene promulgata la legge "riparatoria".

Non solo, se la legge "riparatoria" è «parziale sotto il profilo soggettivo» - nel senso che provvede solo per il futuro o solo per alcune categorie ma non per altre - il calcolo della prescrizione non parte per i soggetti esclusi «perché la residua condotta di inadempimento sul piano soggettivo continua a cagio-

di si trascina da 29 anni. L'Italia infatti non ha mai dato «integrale applicazione» alle direttive degli anni '70, che sarebbero dovute diventare parte del corpus legislativo al più tardi il 31 dicembre 1982 (articolo 16 della direttiva 82/76/Cee). La Corte di Giustizia il 7 luglio 1987 (sentenza della causa C-49-86) dichiarò la «inadempienza» di Roma, che non dispensava comunque l'Italia dal recepire al più presto le regole comunitarie. «Tale obbligo - scrivono i giudici di Cassazione - avrebbe potuto essere adempiuto integralmente soltanto se lo Stato Italiano, nell'introdurre una disciplina attuativa della direttiva e conforme ad essa, avesse disposto non solo per l'avvenire, cioè in relazione alle situazioni dei singoli riconducibili ad essa dopo la sua entrata in vigore, ma anche prevedendo la retroattività di detta disciplina».

### RIPARAZIONE PIENA

Il decorso del tempo scatta solo con l'entrata in vigore di una legge riparatoria completa ed erga omnes

nare in modo permanente il danno e, quindi, a giustificare l'obbligo risarcitorio».

Secondo la Terza civile, il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive 75/362/Cee e 75/363/Cee, a beneficio dei medici che avevano seguito corsi di specializzazione dal 1° gennaio 1983 all'anno accademico 1990-1991 «si prescrive nel termine di dieci anni, decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della Legge 370 del 1999».

La vicenda degli specializzan-

Poco rileva che nel frattempo la direttiva 2005/36/Ce, dettando una nuova disciplina dei medici specializzati, ha previsto l'abrogazione a partire dal 20 ottobre 2007 delle direttive precedenti. Se è vero che «a quella data è cessato l'obbligo dello Stato Italiano di adempiere, sia pure tardivamente, le direttive 75/362/Cee, 75/363/Cee e 82/76/Cee», non è «immaginabile che l'ultima direttiva abbia inteso sacrificare i diritti risarcitori dei singoli ove già insorti e ancora esistenti, non è possibile ritenere che l'abrogazione li abbia fatti venire meno».

Pa. La transizione della riforma Brunetta

## Dirigenti a tempo, chance di salvezza

Tiziano Grandelli  
Mirco Zamberlan

Il decreto correttivo della riforma Brunetta, il decreto legislativo 141/2011, più che risolvere finalmente il problema dei dirigenti "a contratto" pone il fianco a una serie di difficoltà in merito alla sua applicazione (si veda «Il Sole 24 Ore» di martedì).

Si tratta della norma considerata l'ancora di salvezza dei contratti dirigenziali "a tempo" stipulati dopo il 15 novembre 2009, in eccesso rispetto alla percentuale massima consentita dall'articolo 19, comma 6 del Dlgs 165/2001. Il decreto legislativo 141 del 2011, all'articolo 6, prevede, infatti, che tali contratti, fermo restando la valutazione della congruità degli stessi ad ogni altra disposizione normativa, possono essere mantenuti fino alla loro scadenza, se in essere al 9 marzo 2011 e se stipulati nel rispetto delle regole sul contenimento della spesa di personale e sull'utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato.

La norma concede agli enti la possibilità di «mantenere». Si tratta, quindi, di una facoltà, per le singole amministrazioni in base a criteri di tipo organizzativo, considerando anche che tale situazione è temporanea. A fronte di tale facoltà non vi può essere un diritto del dirigente.

Il verbo «mantenere» usato

dal legislatore deve far presupporre un'altra condizione perché gli stessi contratti continuino a esplicare la loro efficacia, vale a dire che i dirigenti a tempo determinato siano in servizio in tale qualifica anche alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 141 (6 settembre 2011).

Questo significa che contratti individuali oggi non più vigenti non possono essere «mantenuti». Non solo. Anche il dirigente a tempo determinato il cui il contratto, pur se in eccesso alla percentuale massima consentita, abbia tutte le caratteristiche necessarie per essere mantenuto, non può dormire sonni tranquilli.

La norma fissa, infatti, un termine, rappresentato dalla data di emanazione dei decreti di cui all'articolo 19, comma 6-quater del Dlgs 165/2001, e, quindi, si fa riferimento ai provvedimenti con i quali verranno determinate le classi di virtuosità degli enti locali.

In altre parole i contratti a tempo determinato dei dirigenti stipulati in eccesso alla percentuale massima consentita possono essere mantenuti fino alla loro scadenza e, comunque, non oltre l'emanazione dei decreti che fissano le classi di virtuosità.